



# TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Procedura Giudiziaria 2017 /2021 R.G.

---

Tribunale di [REDACTED]

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da [REDACTED] e [REDACTED];

letti gli atti;

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- I richiedenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. [REDACTED]) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori (persone fisiche) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori (persone fisiche) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità dei debitori (persone fisiche) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies, non ravvisandosi in particolare nella specie cause ostative all'ammissione della procedura in ragione della contemporanea pendenza di un' esecuzione immobiliare (n. 50/2019 rge), avente ad oggetto uno degli immobili di cui si propone la liquidazione in questa sede: ed infatti deve considerarsi per un conto,

l'interesse del debitore all'effetto di esdebitazione connesso alla presente procedura e, per altro conto, l'interesse di tutti gli eventuali creditori concorsuali (ivi compresi quelli privilegiati), a conseguire un maggior realizzo dalla vendita del bene immobile nell'ambito dell'odierna procedura a prezzo di stima rispetto a quello verosimilmente realizzabile nell'ambito della procedura esecutiva in corso, tenuto conto dell'attuale base d'asta e dei ribassi che dovessero conseguire a verosimili aste deserte;

- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona dello stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ed in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice,

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] e [REDACTED]

- a) nomina liquidatore la dott.ssa [REDACTED]
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di [REDACTED]
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la precisazione che l'ordine di liberazione dell'immobile sarà eseguito dal liquidatore al momento dell'aggiudicazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dall'attività lavorativa svolta dall'istante [REDACTED] (di circa [REDACTED] euro mensili) e il saldo del cc [REDACTED] ( di circa [REDACTED] euro), trattandosi di beni necessari al sostentamento degli odierni istanti;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

[REDACTED] 3.1.2022

Il Giudice

Dott. [REDACTED]